

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: IL REGIME DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 116, TUIR**

Il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione. Quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi a quelli per i quali era valida l'opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

### **Vantaggi**

I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:

- se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
- si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);
- si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);
- incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).

<b>Svantaggi</b>	<p>L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;</li><li>• sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).</li></ul> <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>
------------------	--

Optando per il regime della trasparenza le ritenute a titolo d'acconto subite dalla società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti dalla stessa versati sono scomputati dall'imposta dovuta dai soci secondo la percentuale di partecipazione. Occorre ricordare tuttavia che la risoluzione n. 99/E/2011 ha negato ai soci la ri-attribuzione delle ritenute d'acconto residue dopo lo scomputo dalle proprie imposte come invece previsto per le società di persone.

Le modifiche nelle quote di partecipazioni agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal periodo d'imposta successivo.

### Esercizio dell'opzione

Come noto, l'articolo 16, D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha disposto che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio dell'opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116, Tuir, deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, e non più con l'apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa (quindi entro il 31 dicembre per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Per esercitare l'opzione di cui all'articolo 116, Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative occorre possedere i seguenti requisiti:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre, una comunicazione da parte della società trasparente.

L'opzione deve avvenire per il 2016 nel modello Unico SC 2016 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre) dotato dell'apposito quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali (sezione III).

### Aspetti contabili

L'Oic interpretativo 2 non specifica se l'applicazione della trasparenza nel caso di soci persone fisiche debba essere supportata da apposite scritture contabili, la tesi dottrinale prevalente è per la mancata rilevazione trattandosi, sostanzialmente, di scelta fiscale.

Diverso l'aspetto relativo alla gestione degli acconti nel primo anno di applicazione della trasparenza.

In tal caso gli acconti pagati dalla società devono essere scomputati dai soci, a tal fine si potrà agire in due modi:

- senza contropartita monetaria;
- con contropartita monetaria.

Nel primo caso la società dovrà rilevare una sopravvenienza passiva a chiusura del credito verso l'Erario per gli acconti versati:

Sopravvenienza passiva	a	Crediti vs erario per acconti
------------------------	---	-------------------------------

Nel secondo caso invece la società dovrà rilevare il giro finanziario:

Crediti vs soci	a	Crediti vs erario per acconti
-----------------	---	-------------------------------

Tale credito verso i soci potrà essere chiuso con denaro o riserve all'atto della distribuzione dell'utile.

Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Banca c/c	a	Crediti vs soci
-----------	---	-----------------

Nel secondo caso:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Diversi
	a	Crediti vs soci
	a	Banca c/c

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***